



BANDO N. 367.371 PT SAC

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI PRIMO TECNOLOGO – II LIVELLO PROFESSIONALE – DA ASSEGNARE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ROMA
SETTORE TECNOLOGICO: ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

LA PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, "Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991 n.171, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, "Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e



successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

TENUTO CONTO dell’adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell’11 marzo 2005, n. 251, cui l’Ente ha deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005);

VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 8 c. 1;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/94 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ivi comprese le riserve in favore del personale interno;

VISTO l’art. 24, comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 8 ottobre 2013, n. 128, il quale dispone che gli Enti Pubblici di Ricerca possono procedere al reclutamento per profili di ricercatore e tecnologo nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 218/2016, la disposizione dell’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs. 165/2001, non trova applicazione per i ricercatori e i tecnologi degli Enti pubblici di ricerca;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e



sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

VISTO l'art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, recante "*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale*", in particolare l'art. 10 comma 9;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "*Ulteriori misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza*",

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022 recante "*Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.194/2021 in data 21 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Attività del CNR relativo al triennio 2021-2023 comprensivo dei posti della programmazione di fabbisogno del personale, che ha previsto, tra gli altri, alcune posizioni per Primo Tecnologo, II livello professionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.162/2022 in data 24 maggio 2022, con la quale è stato approvato "*di procedere, nelle more di una revisione complessiva dei criteri di valutazione di cui alla delibera n.54 del 2018, alla revisione dei criteri di cui alla categoria B "incarichi di responsabilità" e alla categoria C "altri titoli del curriculum"*";

RITENUTO prioritario il reclutamento di una figura con professionalità, corrispondente a quella di Primo Tecnologo da assegnare all'Amministrazione Centrale del CNR, per il rafforzamento della capacità gestionale dell'ente e la promozione della semplificazione amministrativa;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito,

DECRETA

Art. 1

Posto a concorso

1. È indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Primo Tecnologo, II livello professionale, presso l'Amministrazione Centrale del CNR, con sede a Roma.
2. La figura da reclutare dovrà assicurare il supporto specialistico nel settore organizzativo gestionale per la semplificazione, l'efficientamento e la trasparenza dei processi e procedimenti.

Art. 2

Requisiti di ammissione e competenze/esperienze della professionalità a concorso



1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti e le ulteriori specifiche competenze e/o esperienze:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - c) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) il possesso del Diploma di Laurea ovvero della Laurea Magistrale o Specialistica equiparata. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla procedura selettiva con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto;
 - f) capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di analisi e prospettazione di soluzioni relativamente a problematiche organizzativo-gestionali e di semplificazione dei processi;
 - g) esperienza di almeno 8 anni nel settore organizzativo-gestionale con riferimento alla ricognizione, mappatura, monitoraggio e reingegnerizzazione di processi e procedimenti, tra cui processi a rischio corruttivo e relativi obblighi di trasparenza, processi collegati alla gestione del ciclo della performance, processi di innovazione organizzativa e del lavoro;
 - h) esperienza di coordinamento di competenze tecniche nel settore di riferimento;
 - i) la conoscenza di elementi di informatica;
 - j) la conoscenza della lingua inglese;
 - k) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da verificarsi in sede di colloquio;
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a e) sono accertati dal Responsabile del Procedimento; le ulteriori competenze e/o esperienze di cui al comma 1, lettere da f) a k) sono accertate dalla Commissione esaminatrice.

Art. 3 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via Internet, utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo comma 4 e seguenti.
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.



3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura.
4. Per la presentazione delle domande procedere come di seguito indicato (gli appositi manuali sono disponibili nel portale di Selezioni Online CNR).

Per coloro che abbiano già partecipato ad una precedente selezione tramite la stessa procedura informatica, utilizzare le credenziali già in uso. In caso di primo accesso al portale occorre effettuare la propria registrazione utilizzando “Nuova registrazione” disponibile dopo aver premuto il tasto “Accedi”.

I dipendenti CNR accedono in procedura utilizzando le proprie credenziali ufficiali CNR SIPER senza effettuare una nuova registrazione.

L'accesso alla procedura informatica è consentito ai possessori di SPID di livello 2 senza obbligo di registrazione.

- a) Compilare la domanda;
 - b) allegare il Pdf del curriculum professionale redatto sulla base del modello di cui **all'allegato 1**), avendo cura di inserire tutte le informazioni di tipo sostanziale e formale relative ai titoli che si intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice;
 - c) allegare, in formato Pdf, anche un curriculum vitae sintetico, descrittivo del percorso formativo e professionale maturato;
 - d) allegare i prodotti scelti nel numero massimo di 10; nel caso sia inserito un numero di prodotti scelti superiore a quello consentito dal bando, la Commissione valuterà soltanto i dieci prodotti più recenti; non saranno valutati i prodotti scelti non inseriti in procedura;
 - e) allegare un documento di identità con firma leggibile in corso di validità;
 - f) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegarne una scansione oppure inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
 - g) stampare il modulo (compilato automaticamente come il precedente), concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegarne una scansione oppure inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
 - h) inviare definitivamente la domanda per ricevere via e-mail la conferma della corretta sottomissione, tale conferma è altresì verificabile visualizzando lo stato di domanda “inviata” tramite l'apposito menù della procedura “Le mie domande”.
5. I documenti richiesti di cui al comma 4 lettere b) c), d), e), f) g) dovranno essere inseriti nella procedura informatica esclusivamente in formato pdf (Portable Document Format).
 6. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all'indirizzo e-mail di registrazione del candidato o all'indirizzo istituzionale in caso di dipendente del CNR.
 7. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come



indicato al comma 4 lett. h), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 4 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda i candidati dichiarano sotto la propria personale responsabilità:
 - ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
 - ✓ se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - ✓ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, l'autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato; la dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - ✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - ✓ di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui all'art. 13 comma 3 del bando;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ il titolo di studio posseduto richiesto dal bando, con l'indicazione della dicitura completa riportata sul titolo di studio, la data di conseguimento e l'Istituzione che lo ha rilasciato;
 - ✓ eventuali necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in sede di espletamento delle prove d'esame;
 - ✓ per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tale ultimo caso il mancato recapito delle



comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

Art. 5 Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - a) la sottomissione in procedura della domanda e dei relativi allegati in forma incompleta o con modalità diverse da quanto specificato al precedente articolo 3, dalla lettera a) alla lettera g);
 - b) la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 dalla lettera a) alla lettera e);
 - c) sono altresì esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione.
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
3. Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il predetto Responsabile dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 6 Curricula – Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione il curriculum professionale, il curriculum sintetico descrittivo e le dichiarazioni di cui al successivo comma 4. Il candidato deve allegare altresì i 10 prodotti scelti, pena la mancata valutazione degli stessi.
3. È preciso onere del candidato riportare nel curriculum tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali ad esempio: riferimenti del documento (data, numero identificativo qualora presenti nel documento), persona fisica o giuridica che ha rilasciato il documento, nonché corredare il curriculum stesso con informazioni utili per la valutazione, quali: natura e durata dell'incarico e/o dell'attività svolta, funzioni, esperienze maturate, ruolo svolto dal candidato, etc.
Le informazioni inserite nel curriculum prive degli elementi utili per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
4. Il candidato, a pena di esclusione, deve allegare il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui alla normativa sopra richiamata, con la fotocopia di un documento di identità completo di tutte le sue parti, con firma leggibile e in corso di validità come indicato all'art. 4 del bando.



5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
6. L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta da tre a cinque componenti a maggioranza esterna, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 127/2003, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://seleziononline.cnr.it>.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Le eventuali istanze di riconsunzione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsunzione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di riconsunzione non può essere dedotto come causa di successiva riconsunzione.
6. Nel corso della prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e della prova d'esame.
7. Per la fase di valutazione dei titoli la Commissione potrà avvalersi delle modalità telematiche. Le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale.
8. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 6 mesi dalla data della prima riunione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94).

Art. 8

Valutazione dei titoli

1. La Commissione esaminatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
2. La Commissione accerta preliminarmente il possesso delle competenze ed esperienze di cui all'art. 2, comma 1, lettere, f), g) ed h); nel caso in cui ravvisi il mancato possesso di una o più



competenze e/o esperienze, la Commissione lo segnala al Responsabile del Procedimento; l'esclusione è comunque disposta dal Responsabile del Procedimento, che provvederà altresì a notificarla all'interessato;

3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 60 punti, suddivisi nelle seguenti tre categorie:

A) Categoria A – Prodotti scelti (punti 20 max) – max 10 prodotti scelti con punteggio massimo per singolo titolo pari a punti 2:

A.1 Rapporti Tecnici e/o Professionali in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza richiesta dal bando (**punti 18 max**);

A.2 Pubblicazioni in materie ed argomenti coerenti con la specifica esperienza richiesta dal bando (**punti 2 max**)

B) Categoria B – Incarichi di Responsabilità (punti 15 max) suddivisi in:

B.1 in questa fattispecie rilevano gli incarichi di responsabilità a carattere continuativo di struttura o unità organizzativa di livello inferiore formalmente costituita;

B.2 in questa categoria rilevano gli incarichi di Responsabile unico del procedimento e/o altre posizioni di responsabilità previste dalla normativa vigente; gli incarichi di responsabilità gestionale/tecnica di progetto scientifico/tecnologico o tecnico o di innovazione organizzativa; gli incarichi di rappresentanza dell'Ente/Istituzione in *board/comitati/commissioni nazionali e/o internazionali*; gli incarichi professionali e di rappresentanza dell'Ente/Istituzione.

È demandato alla Commissione il compito di ripartire, in sede di predeterminazione dei criteri, il punteggio tra B.1 e B.2 e di definire nello specifico le categorie di incarichi valutabili in relazione alla specifica professionalità ed il punteggio massimo attribuibile al singolo titolo, fermi restando i massimali di categoria indicati nel presente bando.

C) Categoria C –Curriculum (punti 25 max) – da valutare con giudizio complessivo e motivato della Commissione. In questa sezione si potrà tenere conto dell'intero percorso professionale del candidato anche all'esterno della P.A., delle esperienze di Alta Formazione post-universitaria, di eventuali attività all'estero, di eventuali premi e riconoscimenti, di tutti gli incarichi svolti in commissioni, gruppi di lavoro, ed anche in posizioni di staff/consulenza che attestino le competenze conseguite dal candidato. La Commissione potrà valutare globalmente ogni altro titolo ritenuto rilevante ai fini della selezione. Potranno essere altresì valutati nella categoria C) anche i prodotti di cui alla categoria A) ulteriori rispetto a quelli presentati come prodotti scelti.

Art. 9 Colloquio

1. L'esame consiste in un colloquio finalizzato ad accertare le competenze e le esperienze professionali del candidato negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettere f), g) ed h) e potrà essere espletato anche con modalità telematiche, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. In sede di colloquio è altresì accertata la conoscenza dell'informatica, della lingua inglese e, per i candidati stranieri, della lingua italiana.
3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60



nella valutazione dei titoli.

4. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio è data comunicazione:
 - a) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
 - b) della data, ora e sede di svolgimento del colloquio.
5. L'avviso di convocazione al colloquio è reso noto ai candidati ammessi, con le modalità indicate all'art. 4, comma 2, almeno venti giorni prima di quello della data fissata dalla Commissione.
6. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza dell'informatica, della lingua straniera e della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera.
7. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
8. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
9. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso.
10. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Art. 10

Regolarità degli atti

Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Responsabile del Procedimento, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 487/94, dichiarate e attestate dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal candidato nella domanda.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <http://www.urp.cnr.it/> e <https://selezionionline.cnr.it/>; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 11

Assunzione in servizio

1. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al II livello professionale - profilo Primo Tecnologo - con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.



2. Il vincitore sarà assegnato all'Amministrazione Centrale del CNR con sede a Roma.
3. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni.
4. Il vincitore nominato che, senza giustificato motivo, non avrà preso servizio nel termine stabilito sarà dichiarato decaduto dall'impiego.
5. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio CNR, la documentazione richiesta con la lettera di assunzione.
6. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 *quater* del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, ivi compreso l'eventuale utilizzo della graduatoria e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 3, comma 4, lettera g) del bando;
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003.
3. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: concorsi@cnr.it - PEC: concorsi@pec.cnr.it).
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
5. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo

Art. 13 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it> sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate nell'area concorsi al predetto indirizzo.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 14 - Responsabile del Procedimento



1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale del CNR, Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel. 06 4993.2172/3686 – e-mail: concorsi@cnr.it).

Art. 15 - Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.
2. L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

LA PRESIDENTE